

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

ARTICOLO 1 *(Oggetto e scopo del regolamento)*

- 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18/08/00, n. 267, nella legge 27/07/00, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. lgs. 446/97.
- 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; inoltre individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
- 3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al principio di equità, efficacia, economicità trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di quella tributaria in particolare.
- 4) I soggetti destinatari delle norme contenute nel presente regolamento sono:
 - a) il Consiglio, l'Organo Esecutivo, il Segretario Generale, il Direttore Generale (ove nominato), l'area servizi finanziari, la dirigenza e gli uffici dell'Ente in quanto a competenza e responsabilità così come indicato negli articoli specifici;
 - b) i contribuenti, i terzi contraenti.

ARTICOLO 2 *(Limiti alla potestà regolamentare)*

- 1) Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. lgs. n. 446/97, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ARTICOLO 3 *(Individuazione delle entrate)*

- 1) Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;

-le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;

-le entrate derivanti da canoni d'uso;

-le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali;

-le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;

-le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;

-le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;

-le entrate per proventi diversi nonché ogni altro rimborso non espressamente indicato tra quelli sopraelencati;

Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

ARTICOLO 4

(Determinazione di canoni, aliquote, tariffe, prezzi)

- 1) La determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe dei servizi, dei canoni relativi a concessioni sui beni demaniali, compete all'Organo Esecutivo della Provincia nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio provinciale e nel rispetto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge. Restano le disposizioni previste dall'art. 251 del D. lgs. 267/00 nell'ipotesi in cui l'ente versi in condizioni di dissesto. Qualora il Consiglio ne abbia individuato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene all'Organo Esecutivo.
- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
- 3) Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ARTICOLO 5

(Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni)

- 1) Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nella parte del regolamento riguardante le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento che non abbisognano di essere disciplinate mediante una norma dello stesso, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione dalla previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
- 3) Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4/12/1997, n. 460, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei tributi provinciali di loro pertinenza e dai connessi adempimenti, a condizione che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione prevista dall'art. 11 dello stesso Decreto (Anagrafe delle ONLUS).

ARTICOLO 6
(Soggetti responsabili delle entrate)

- 1) *La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai dirigenti responsabili dei servizi generatori delle singole specifiche risorse di entrata.*
- 2) *Il Dirigente Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D. lgs. 18/08/00, n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.*
- 3) *Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D. lgs. 26/02/1999 n. 46 e al D.p.r. 602/73 e successive modifiche e integrazioni, le attività necessarie alla riscossione - compilazione dei ruoli, - apposizione del relativo visto di esecutività - competono ai Dirigenti. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.*
- 4) *Qualora il perseguitamento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D. lgs. n. 446/97, il dirigente responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.*
- 5) *In caso di assenza o impedimento o vacanza il dirigente responsabile è sostituito da altro soggetto individuato con le modalità stabilite dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.*

ARTICOLO 7
(Modalità di pagamento)

- 1) *In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:*
 - a) *versamento diretto alla tesoreria provinciale;*
 - b) *versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;*
 - c) *disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizzi, a favore della tesoreria provinciale;*
 - d) *mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della Legge 27/12/97 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;*
 - e) *mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere provinciale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dalla Provincia;*
 - f) *mediante modalità di pagamento telematiche tramite la piattaforma pagopa.*

- 2) Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
- 3) Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i. ed ai decreti legislativi n. 46 del 26/02/1999 e n. 112 del 13/04/1999.

ARTICOLO 8

(Attività di verifica e di controllo)

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13. In particolare il funzionario deve farsi carico della ottimizzazione di risorse umane e strumentali evitando lo spreco dei mezzi in propria dotazione.
- 3) Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- 4) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste dagli artt. 30 e 31 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5 lett. b) del D. lgs. 446/97.
- 5) Il Consiglio Provinciale, su proposta dell'Organo Esecutivo, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
- 6) I controlli vengono effettuati dall'Organo Esecutivo in sede di approvazione del P.E.G. , ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ARTICOLO 9

(Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria)

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti provinciali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.

2. In particolare gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro adozione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli atti della Provincia e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa ai quali è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
5. Gli atti indicati nel primo comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi provinciali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto delle norme che disciplinano la notificazione degli atti tramite il servizio postale e con modalità idonea a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Le notifiche di cui sopra possono essere validamente compiute attraverso l'utilizzo della PEC e di ogni altra modalità prevista dalla legge.

ARTICOLO 10 (Poteri ispettivi)

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 11 (Omissione e ritardo dei pagamenti)

- 1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- 2) Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi disciplinanti le singole entrate tributarie.
- 3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r o mediante altra modalità prevista dalla legge.

- 4) Le spese di notifica e/o postali e tutte le spese per la riscossione sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ARTICOLO 12
(Dilazioni di pagamento)

1) Il Dirigente responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:

Importo del debito	Numero massimo di rate mensili
Fino a euro 200,00	Nessuna rateizzazione
Da 200,01 a 1.000,00 euro	4
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro	12
Da 3.000,01 a 6.000,00 euro	24
Da 6.000,01 a 20.000,00 euro	36
Oltre 20.000,00 euro	72

2) La rateizzazione può essere concessa al debitore che versi in condizioni di temporanea difficoltà ad adempiere. Si definisce in stato temporaneo di difficoltà il debitore che non è in grado di effettuare il versamento dell'intero importo dovuto, ma che può comunque far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale. A tal fine la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. E' facoltà del responsabile del tributo, del Responsabile dell'entrata o del soggetto affidatario della riscossione forzata richiedere al debitore la presentazione di idonea documentazione a supporto delle dichiarazione fornita.

3) Sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che resta fermo per tutta la durata della rateizzazione.

4) Le rate mensili, per le quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Contestualmente alla prima rata devono essere versati gli interessi maturati prima della decorrenza del piano di ammortamento. Fermo restando l'importo annuale da corrispondere in base al piano accordato, è possibile concedere, a richiesta del debitore, una rateizzazione diversa da quella mensile.

5) Nel caso di avviso di accertamento che preveda la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, l'importo della sanzione ridotta deve essere versato entro il termine per la presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento. In questo caso la rateizzazione riguarderà l'importo residuo dell'avviso.

6) Ricevuta la richiesta di rateizzazione, la Provincia o il soggetto affidatario dell'entrata o quello affidatario della riscossione può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

7) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata. In tale caso il debitore può richiedere la sospensione delle misure cautelari già avviate, ferme

restando le procedure esecutive già avviate alla data della richiesta di rateizzazione.

8) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, salvo che non intervenga il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9) In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, il responsabile del tributo o il responsabile della gestione dell'entrata può prorogare la dilazione concessa per un ulteriore periodo rispettando comunque il limite massimo di 72 rate mensili concedibili.

10) Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dell'entrata sia stata già affidata all'agente della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero a Riscossione Sicilia Spa, la disciplina di cui al presente articolo non si applica e la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal debitore all'agente della riscossione competente, secondo la disciplina prevista dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1972, n. 602.

11) Restano ferme le eventuali norme speciali previste dalla legge o dai regolamenti provinciali relativi alla rateizzazione delle singole entrate.

ARTICOLO 13 (Sanzioni)

- 1) Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono applicate nella misura minima prevista dalla norma. Nei casi di violazione più grave di cui all'art. 7 del D. lgs. 472/97, la sanzione può essere aumentata fino alla metà dell'importo dal dirigente responsabile della gestione delle singole entrate, secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 1 del citato decreto legislativo con proprio provvedimento debitamente motivato tenendo conto della gravità della violazione e della personalità del trasgressore.*
- 2) Qualora concorrano circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.*
- 3) Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal responsabile dell'entrata qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.*

ARTICOLO 14 (Forme di riscossione e formazione dei ruoli)

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene in ossequio alla procedura prevista dal D.p.r. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. lgs. 26/02/1999 n. 46 e dal Regio Decreto 639/1910.*
 - 2) Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dalla Provincia la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14/04/1910, n. 639.*
- 2 bis) La scelta di procedere secondo una delle modalità di riscossione di cui sopra, avviene a*

seguito della valutazione ponderata del responsabile dell'entrata, tenuto conto dei criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, proporzionalità, con riferimento all'entità del credito da riscuotere;

- 3) *Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile dell'entrata presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.*
- 4) *I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 6 comma 3 e 13 del presente regolamento debbono essere vistati, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera d) dal dirigente responsabile delle singole entrate.*
- 5) *In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 11. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.*

ARTICOLO 15 (Esonero dalle procedure)

- 1) *Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, ovvero alla riscossione coattiva per qualsiasi tributo, qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di £. 32.000 (€ 16,53) complessive.*
- 2) *L'esonero dalla riscossione coattiva è formalizzato:*
 - *per le entrate non tributarie mediante attergazione specifica agli atti da parte del responsabile dell'entrata;*
 - *per le entrate di natura tributaria mediante determinazione, anche cumulativa, del dirigente responsabile.*
- 3) *Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.*

ARTICOLO 15 BIS FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

- 1) *Nell'ipotesi di riscossione coattiva svolta in forma diretta, il dirigente responsabile della riscossione coattiva dell'entrata nomina con proprio provvedimento uno o più funzionari responsabili della riscossione che operano per la Provincia di Perugia, ai quali sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1, comma 793, legge 27 dicembre 2019, n. 160. La nomina avviene tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dal predetto comma 793 ed il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.*

ARTICOLO 16 (Tutela giudiziaria)

- 1) *Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, nel caso di controversie aventi ad oggetto tributi del valore superiore a £. 5.000.000 (€ 2.582,28) l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate – purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge - qualora il proprio servizio avvocatura non sia in grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.*

- 2) *In caso di controversie aventi ad oggetto tributi per un valore non superiore a £. 5 milioni, l'ente può stare in giudizio legalmente per il tramite degli organi competenti alla rappresentanza, previsti dal proprio ordinamento.*

ARTICOLO 17
(Autotutela)

- 1) *L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.*

- 2) *In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:*
 - a) *grado di soccombenza dell'Amministrazione*
 - b) *valore della lite*
 - c) *costo della difesa*
 - d) *costo della soccombenza*
 - e) *costo derivante da inutili carichi di lavoro.*

- 3) *Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di portare avanti una lite il dirigente, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.*

- 4) *Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:*
 - a) *doppia imposizione*
 - b) *errore di persona*
 - c) *prova di pagamenti regolarmente eseguiti*
 - d) *errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta*
 - e) *sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi*
 - f) *indebite iscrizioni a ruolo*
 - g) *mancanza dei requisiti formali del procedimento o presenza di evidenti errori materiali*
 - h) *mancanza assoluta o incompletezza dei presupposti per l'applicazione del tributo*
 - i) *riscontrata soccombenza in situazioni analoghe.*

- 5) *Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il dirigente può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerge l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:*
 - a) *probabilità di soccombenza della Provincia con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali concluse negativamente;*
valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza

ARTICOLO 18

(Intervento e rappresentanza dell'ente in giudizio. Conciliazione Giudiziale)

- 1) *La Provincia, interviene nel giudizio tributario, sia come convenuto secondo le modalità indicate dallo Statuto Provinciale che come attore, secondo le modalità indicate dallo Statuto Provinciale.*
- 2) *La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.*

ARTICOLO 19

(Accertamento con adesione)

- 1) *Qualora siano compatibili si applicano alle entrate tributarie le norme dettate dal D. lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione previste per i tributi erariali.*

TITOLO II

*[ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTA AL P.R.A.]*

Abrogato con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 28 febbraio 2008

Aricoli da 20 a 30 abrogati

TITOLO III

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 31

(Istituzione e oggetto del canone)

- 1) *La Provincia di Perugia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 comma 20 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (finanziaria 1999) che modifica l'art. 63 comma 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con il presente regolamento stabilisce di non applicare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. Per effetto dello stesso art. 63 comma 1 si assoggettano al pagamento di un canone, calcolato in base ad una tariffa fissata annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, le occupazioni sia permanenti che temporanee di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile provinciale, per le quali si accerti un beneficio economico ritraibile dall'occupazione stessa e un sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo dell'area assegnata ad un solo soggetto.*
- 2) *Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.*

- 3) La procedura per il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione, nonché la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici sono disciplinati dall'apposito regolamento vigente approvato con delibera di C.P. n. 128 del 9/12/2003.

ARTICOLO 32
(Soggetti passivi)

- 1) Il canone di concessione - autorizzazione è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio, così come risulta dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2) La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione – autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
- 3) In caso di contitolarità della concessione o dell'occupazione di fatto, si applicano le norme previste dagli artt. 1292 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni solidali.

ARTICOLO 33
(Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche)

- 1) Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
- 2) Le occupazioni di cui al comma 1 che sono state autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere regolarizzate, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 63, mediante apposito atto integrativo.

ARTICOLO 34
(Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di distinzione)

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
 - a) – sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno e comunque non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici;
 - b) – sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, di durata (quale risulta dall'atto di concessione - autorizzazione) inferiore all'anno;
 - c) - le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

ARTICOLO 35

(Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di determinazione delle tariffe)

- 1) *La determinazione della tariffa da applicare per il calcolo del canone è informata, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, ai seguenti criteri:*
 - a) *classificazione in categorie di importanza delle strade e delle aree e spazi pubblici;*
 - b) *a seconda del valore economico della disponibilità dell'area su cui insiste;*
 - c) *a seconda del sacrificio imposto alla collettività.*
- 2) *Il canone relativo all'occupazione è espresso in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse con il criterio di cui al precedente capoverso.*
- 3) *Il canone è determinato in base alle misure di tariffa indicate nella tabella di cui alla lettera A) allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.*
- 4) *Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

ARTICOLO 36

(Occupazioni permanenti: graduazione delle tariffe)

- 1) *Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 35 il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, per cui le occupazioni iniziate o cessate nel corso dell'anno danno luogo al pagamento del canone per intero.*
- 2) *La tariffa per l'utilizzazione permanente del suolo è individuata nella misura di cui all'allegata tabella A) ed è graduata in base ai criteri elencati al precedente art. 35.*

ARTICOLO 37

(Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo con impianti destinati a pubblici servizi)

- 1) *Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al successivo punto 2) per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.*
- 2) *L'entrata dei comuni è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi:*
 - a.1) *fino a ventimila abitanti € 0,774 per utente;*
 - a.2) *oltre ventimila abitanti € 0,646 per utente.*

- 3) Gli importi sopra indicati sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

ARTICOLO 37 BIS
(Occupazioni permanenti con mezzi pubblicitari)

- 1) Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
 - a)insegna di esercizio;
 - b)preinsegna;
 - c)sorgente luminosa;
 - d)cartello;
 - e)striscione, locandina e stendardo;
 - f)segno orizzontale reclamistico;
 - g)impianto pubblicitario di servizio;
 - h)impianto di pubblicità o propaganda;

Si considera occupazione permanente effettuata con mezzi pubblicitari la superficie risultante dalla proiezione verticale al suolo misurata in metri quadrati.

- 3) Il canone cosap da applicare alla occupazione di cui al comma precedente è determinato dalla tariffa base e dai correttivi indicati nell'allegata tabella A) parte IV°.
- 4) La tariffa base e i correttivi sono approvati con deliberazione dell'Organo Esecutivo da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 38
(Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe)

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata e alla durata espressa in giorni.
- 2) I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono quelli indicati nell'allegata tabella A) parte II°, con riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

ARTICOLO 39
(Speciali agevolazioni)

- 1) Sono previste speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e per quelle aventi finalità politiche e istituzionali.
- 2) Il canone da applicare alle occupazioni di cui al comma precedente è determinato in base alla tariffa indicata nell'allegata tabella A) parte I°.

ARTICOLO 40
(Determinazione convenzionale dell'entità dell'occupazione)

- 1) *E' prevista la riduzione dell'occupazione permanente del suolo pubblico ed una larghezza convenzionale, rapportata all'effettivo utilizzo e calcolata in ml 9, per tutti gli accessi che presentino una situazione tale da non consentire la realizzazione di opere atte a delimitare gli stessi.*
- 2) *Quanto sopra si verifica a condizione che la riduzione sia impedita da motivi tecnici dovuti alla particolare configurazione dei luoghi che non consentono una modifica dell'accesso mediante apposizione di opere la cui realizzazione avverrebbe in difformità alle prescrizioni del codice della strada.*

ARTICOLO 41
(Occupazioni abusive)

- 1) *Le occupazioni abusive risultanti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, al fine esclusivo del pagamento del canone, alle occupazioni permanenti regolarmente autorizzate.*
- 2) *Per le suddette occupazioni abusive è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.*

ARTICOLO 42
(Revoca o rinuncia a concessioni o autorizzazioni)

- 1) *La revoca per motivi di pubblico interesse di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo provinciale dà luogo alla restituzione del canone.*
- 2) *In caso di espressa rinuncia alla concessione, la medesima ha effetto, ai fini dell'esonero dall'applicazione del canone, dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico dell'avvenuta rimessa in pristino dell'area occupata.*

ARTICOLO 43
(Subingresso nella occupazione)

- 1) *In caso di volturazione della titolarità della concessione, il subentrante è tenuto al pagamento del canone a partire dall'anno successivo a quello di rilascio della concessione a suo favore ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di subentro di cui all'art. 36 del Regolamento Provinciale per la Gestione e la Tutela delle strade approvato con delibera di C.P. n. 128 del 9/12/2000. Per l'anno in cui avviene la voltura della concessione rimane pertanto obbligato unicamente il vecchio titolare.*

ARTICOLO 44

(Esenzioni)

1) Sono esenti dall'applicazione del canone di cui all'art. 63 del D. lgs. 15.12.97 n. 446, per il biennio 2000-2001, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate dai cittadini residenti nella provincia di Perugia che dimostrino agli uffici di aver ricevuto ordinanza di inagibilità totale o parziale di un immobile conseguente agli eventi del sisma del 1997 e 1998.

2) Sono altresì esenti dall'applicazione del canone a decorrere dal 1 gennaio 2009:

- a)le occupazioni effettuate per finalità istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, degli Enti Locali e loro Consorzi di cui all'art. 2 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- b)le occupazioni effettuate per finalità istituzionali da Enti Pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a) di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che hanno finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c)le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- d)le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e)le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- f)le occupazioni realizzate dalle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché dalle tabelle che interessano la circolazione stradale, se non contengono indicazioni pubblicitarie, dalle pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi di pubblico trasporto, dagli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, dalle aste delle bandiere;
- g)le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h)le occupazioni di aree cimiteriali;
- i)le occupazioni effettuate per gli accessi pedonali;
- j)le occupazioni effettuate per la copertura di fosso;
- k)le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l)gli specchi parabolici;
- m)le occupazioni per le quali è stata ottenuta l'affrancazione a titolo o TOSAP;
- n)le occupazioni temporanee da parte di associazioni non aventi scopo di lucro.

Sono infine esenti dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate per gli accessi carrabili

ARTICOLO 45
(Funzionario responsabile)

1) Il Dirigente responsabile del Servizio designa un funzionario cui attribuire la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 46
(Versamento del canone)

- 1) Per le occupazioni permanenti il versamento dell'importo relativo al canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo.
- 2) Nell'anno successivo a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.
- 3) Il pagamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7 titolo I del presente regolamento, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
- 4) Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
- 5) Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è in ogni caso dovuto se è di importo uguale o inferiore a dodici Euro.

ARTICOLO 46 BIS (Sanzioni)

- 1) Per l'omesso o parziale versamento del canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 2, lettere g) e g bis) del D. Lgs. 446/97 e s.m.i. di importo non inferiore al canone maggiorato del 50 per cento, né superiore al doppio dello stesso.
- 2) Per omesso pagamento si intende l'inadempimento, protratto per 60 giorni, dal termine stabilito per il versamento.
- 3) Le occupazioni di fatto o abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, alle occupazioni concesse. A tali occupazioni si applicano, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta del 50 per cento nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2.
- 5) In caso di omesso pagamento, da effettuarsi secondo le procedure prescritte dalla legge, da parte di enti erogatori di pubblici servizi, è messo a ruolo l'importo pagato l'anno precedente maggiorato del 10 per cento.
- 6) Se l'ente erogatore di pubblico servizio ha iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Perugia e non ha provveduto a denunciare il bacino di utenza, né a pagare il canone relativo, è messo a ruolo l'importo minimo previsto dalla norma al quale è applicata la sanzione del 10 per cento.

ARTICOLO 47 (Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)

- 1) *La Provincia di Perugia controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.*
- 2) *La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di un avviso con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.*
- 3) *La notifica degli avvisi di cui al comma 2 è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.*
- 4) *Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.*
- 5) *La riscossione coattiva del canone si effettua nei modi previsti per le entrate patrimoniali della Provincia.*
- 6) *Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta alla Provincia, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali dalla data di eseguito pagamento.*

ARTICOLO 48
(Riscossione coattiva)

Abrogato.

ARTICOLO 49
(Norme transitorie)

Abrogato.

TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

ARTICOLO 50
(Oggetto)

- 1) *Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del D. lgs. 16 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'Ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questa provincia.*

ARTICOLO 51
(Cause di non punibilità)

- 1) *Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. lgs. n. 472 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:*
 - a) *l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall'aggiunta fatta al 1° comma dell'art. 6 del D. lgs. n. 472/97 dall'art. 2 comma 4 lett. b) del D. lgs. 5/6/1998 n. 203.*
- 2) *Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto.*

ARTICOLO 52
(La condotta dell'agente)

- 1) *La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D. lgs. n. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui agli artt. 17 dello stesso decreto.*

ARTICOLO 53
(Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione)

- 1) *La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 55 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.*
- 2) *Qualora il contribuente di cui al 1° comma non abbia precedenti di evasioni fiscali commesse nei confronti dell'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 55 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.*
- 3) *In tutti i casi il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo versato.*

ARTICOLO 54
(La personalità del soggetto)

- 1) *La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali.*

ARTICOLO 55
(Riduzione della sanzione sproporzionata)

1) Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - il quale abbia omesso la presentazione della denuncia o abbia presentato la denuncia infedele tuttavia commettendo errori che non abbiano inciso sulla determinazione del tributo dovuto - è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50% dell'entità del tributo.

ARTICOLO 56
(Ravvedimento)

1) La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. lgs. n. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:

a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto:

- a un ottavo del minimo se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un sesto del minimo se l'adempimento avviene entro un anno dalla stessa data;
- a un quarto del minimo se l'adempimento avviene entro due anni dalla stessa data;

b) nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:

- nessuna sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- a un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene entro quindici mesi;
- a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene entro trenta mesi dalla scadenza;

c) nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo:

- a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un quarto del minimo nel caso in cui l'adempimento avvenga entro un anno dal termine della presentazione della dichiarazione;
- alla metà del minimo se l'adempimento avviene entro due anni dal termine predetto; ovvero
- a un quarto del minimo quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro due anni;
- ad un mezzo del minimo quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro tre anni dall'omissione o dall'errore;

d) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione:

- ad un ottavo del minimo se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un sesto del minimo se viene presentata entro un anno;
- ad un quarto del minimo se viene presentata entro due anni dalla scadenza originaria.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

- 3) *Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.*

ARTICOLO 57
(Incremento della sanzione)

- 1) *Allorchè il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D. lgs. n. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:*
- *sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;*
 - *sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;*
 - *sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.*

TITOLO V
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 58
(Rapporti con il contribuente)

- 1) *I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Il Dirigente responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione che non riguardi situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa soddisfare le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli.*
- 2) *Al contribuente residente in altre Province o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche), le informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi provinciali.*
- 3) *Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 e 3 della legge 7/8/1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stato e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.*
- 4) *Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il*

contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

- 5) *La disposizione si applica anche qualora , a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.*

ARTICOLO 59
(Diritto di interpello)

- 1) *Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro 90 giorni, circostanze e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi provinciali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.*
- 2) *La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta scritta e motivata del responsabile del procedimento ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.*
- 3) *Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tal caso il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.*

TITOLO VI
PROVENTI DIVERSI

ARTICOLO 60
(Oggetto)

- 1) *Il rilascio di copie concernenti atti amministrativi, certificazioni, autorizzazioni, licenze, documentazioni e modulistiche varie, relative alle attività provinciali, è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso delle sole spese vive sostenute dall'Ente per la riproduzione, cartacea o su supporto informatico, o per il rilascio dei documenti richiesti.*
- 2) *(abrogato).*
- 3) *La fornitura di specifici servizi che l'Ente eroga su espressa richiesta di privati è subordinata al pagamento di un rimborso delle sole spese vive.*

*ARTICOLO 61
(Modalità di pagamento)*

- 1) *Il pagamento di quanto richiesto a titolo di rimborso spese è effettuato dal richiedente o al momento della richiesta o prima del ritiro della documentazione, con le modalità indicate all'articolo 7.*

*ARTICOLO 62
(Determinazione delle tariffe)*

- 1) *La misura del rimborso spese è definita dai Servizi competenti ed è approvata con deliberazione dell'Organo Esecutivo della Provincia.*

*ARTICOLO 63
(Disposizioni finali)*

- 1) *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*ARTICOLO 64
(Vigenza)*

- 1) *Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° Gennaio 2006.*